

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1923 del 14/04/2022
Oggetto	Procedimento FEPPA1115. Autorizzazione alla perforazione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale nel Comune di Terre del Reno (FE), frazione S. Agostino. Richiedente: CERAMICA SANT'AGOSTINO S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2044 del 14/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici APRILE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA1115

AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO (FE), FRAZIONE S. AGOSTINO. RICHIEDENTE: CERAMICA SANT'AGOSTINO S.P.A.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);

- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- Piano di Gestione delle acque, DPCM 8 febbraio 2013;
- deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- DGR 1195/2016 (Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni); così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 del 07.10.2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale di ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 - come da ultimo modificata con D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con domanda acquisita agli atti con protocollo nr. PG/2021/115696 del 23/07/2021, la società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.p.A. - C.F. 00443010376 - P.Iva 00531230381, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE) - Frazione S. Agostino, Via Statale n. 247, ha richiesto:

1. l'autorizzazione alla perforazione di nuova opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità max di m. 100 dal piano campagna;

– ubicazione: Comune di Terre del Reno (FE), località S. Agostino, su terreno di proprietà della richiedente e censito al Foglio. n. 40, Mappale n. 100 del N.C.T;

coordinate UTM*RER: $x = 687846,782$ - $y = 962711,692$;

2. la contestuale richiesta di variante sostanziale alla concessione rilasciata con Determinazione n. 548 del 20/01/2016 con scadenza al 31/12/2025, per aumento del fabbisogno idrico, sostituzione di una elettropompa sommersa di un pozzo esistente e concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta nuova opera di presa.

La derivazione mediante nuova opera di presa, è richiesta nei limiti e per gli usi di seguito indicati:

- portata massima di esercizio pari a 6,11 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 26.840,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

DATO ATTO che con Determinazione n. 548 del 20/01/2016 la *Regione Emilia Romagna, Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa*, ha rilasciato alla società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.p.A. - C.F. 00443010376, P.Iva 00531230381, il rinnovo della concessione con scadenza al 31/12/2025, codice FEPPA1115, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee da nr. tre pozzi con portata massima unificata pari a 17,3 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo complessivo pari a 46.000 mc/a, ad uso industriale e antincendio;

CONSIDERATO che:

- la domanda suindicata, assunta agli atti con prot. PG/2021/115696 del 23/07/2021, presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 e di autorizzazione a nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica derivabile dalla nuova opera di presa di cui alla suddetta richiesta di autorizzazione alla perforazione, è qualificabile per la definizione del canone, come uso industriale, al fine di adeguare l'emungimento alla richiesta idrica necessaria al ciclo di produzione per il semilavorato "atomizzato" e per la portata a regime della produzione dello stabilimento, successivamente alla ricostruzione post-sisma;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza sul BURERT n. 286 del 29/09/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree ZSC e ZPS;
- in merito al parere dell'Autorità di Bacino, previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, si applica quanto disposto dal Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna con nota prot. PG/2016/0788494 del 27/12/2016, secondo cui la verifica della compatibilità della domanda di concessione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal PdG del Distretto Idrografico Padano può essere effettuata dall'Amministrazione concedente mediante applicazione della “Direttiva Derivazioni” (Del. n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po così come integrata dalla Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), superando di fatto il parere in questione, salvo i casi in cui “per la natura o l'entità dell'istanza di concessione la stessa richieda specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale”;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- ◆ ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (PG/2021/173449 del 10/11//2021);

- ◆ Provincia di Ferrara (PG. 2022.6863 del 18/01/2022);

PRESO INOLTRE ATTO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara a seguito della richiesta di pareri da parte della scrivente Agenzia con prot. n. PG/2021/160480 del 18/10/2021, non si è pronunciato e pertanto si ritiene applicabile il principio del silenzio-assenso ai sensi della L. 124/2015, fermo restando che in caso di accertata impossibilità all'utilizzo del pozzo per usi antincendio, si dovrà provvedere all'adeguamento degli atti di concessione;

ACCERTATO che la richiedente ha versato, in data 04.11.2020, la somma pari a euro 230,00 per le spese di istruttoria, introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti con protocollo n. PG/2022/47907 del 22/03/2022;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che l'autorizzazione alla perforazione possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di autorizzare alla società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.p.A - C.F. 00443010376 - P.Iva 00531230381, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE) - Frazione S. Agostino, con sede in Via Statale n. 247, la perforazione di nuova opera di presa, nell'ambito del procedimento di rilascio della variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee - Codice FEPPA1115;
2. di precisare che le caratteristiche tecniche salienti dell'opera di presa in progetto, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti, sono le seguenti:
 - pozzo avente profondità massima di metri 100,00 dal piano di campagna;

- ubicazione:
Comune di Terre del Reno (FE), località S. Agostino, su terreno di proprietà della richiedente società CERAMICA SANT'AGOSTINO S.p.A,
censito al Foglio. n. 40, Mappale n. 100 del N.C.T,
coordinate UTM*RER: $x = 687846,782 - y = 962711,692$;
 - portata massima di esercizio pari a 6,11 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 26.840,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
3. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui al Disciplinare *Prescrizioni per la perforazione*, parte integrante del presente atto di autorizzazione;
 4. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, comportano il diniego della concessione e sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;
 5. di dare atto che l'autorizzazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico e per esigenze di tutela della risorsa idrica;
 6. di dare atto che il presente atto di autorizzazione è preliminare rispetto alla conclusione del procedimento di concessione che potrà concludersi con il rilascio o con il diniego del titolo, in relazione agli esiti della perforazione;
 7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT e sul sito web istituzionale di ARPAE www.arpae.it, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE*;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

10. di notificare il presente provvedimento attraverso Posta Elettronica Certificata;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni Ferrara

Dott.ssa Marina Mengoli

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente le prescrizioni e le condizioni per la perforazione di nuova opera di presa richiesta dalla società Società Ceramica Sant'Agostino S.p.A. - C.F. 00443010376 - P.Iva 00531230381, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE) - Frazione S. Agostino in Via Statale n.247 , per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo. Codice pratica FEPPA1115.

L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di nr. 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori nr. 6 mesi su richiesta del titolare dell'autorizzazione adeguatamente motivata.

ARTICOLO 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1. Ubicazione della perforazione:

- Comune di Terre del Reno (FE), loc. S. Agostino;
- coordinate catastali: Foglio. n. 40 - Mappale n. 100;
- coordinate UTM*RER: $x = 687846,782$ - $y = 962711,692$.

2. Caratteristiche tecniche di perforazione e dell'opera di presa:

- perforazione con sistema a trivellazione verticale - \varnothing 254,00 mm (10") - a rotazione meccanica e distruzione di nucleo con circolazione diretta dei fanghi di espurgo;
- foro con profondità massima di metri 100,00 dal p.c: rivestito con una colonna cieca di tubazioni in PVC tipo PN12,5 MF a metri 85,00 massimo dal p.c;
- colonna filtrante costituita da tubo in PVC PN12,5 MF microfessurato - slot 0,4 mm (o con filtri in acciaio a spirale continua) avente lunghezza massima pari a m 15,00 e posto tra le profondità massime di m 85,00 e m 100,00 dal p.c;
- diametro della colonna pozzo e della colonna filtrante pari a mm 162,80 interni e mm 180,00 esterni;

- pozzo equipaggiato da elettropompa sommersa, marca *Lowara* modello *Z622 05*, con potenza pari a 5,50 kW, installata a m 30,00 di profondità e con una portata massima pari a 6,11 l/sec;
- tubo di mandata in acciaio inox di diametro esterno pari a mm 88,90 (\varnothing 3”);
- testa del pozzo provvista di:
 - tubo di ispezione per passaggio della sonda freaticometrica;
 - rubinetto per il campionamento delle acque emunte;
 - conta-litri tipo DN80, a mulinello tangenziale e quadrante asciutto protetto;
 - valvola di non ritorno e saracinesca a volantino di chiusura;
 - pozzetto di alloggiamento di tipo prefabbricato in cls, provvisto di coperchio carrabile e di dimensioni interne pari a m 1,20 x m 1,20 x m 1,10;
- pozzo non equipaggiato di avampo.

3. I dati tecnici definitivi saranno confermati e acquisiti con la trasmissione della documentazione di cui al seguente **Articolo 3 - Comunicazioni**.

ARTICOLO 2 - PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

1. Prescrizioni tecniche

- L’intercapedine tra la parete del foro e la colonna cieca del pozzo, per isolare le falde più superficiali incontrate, deve essere colmata adottando una cementazione mediante pompaggio di boiaccia cementizia con iniezione a pressione dal basso verso l’alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al p.c. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.
- Il pozzo deve essere equipaggiato a protezione dell’opera, di una testa pozzo dotata di foro di ispezione a tenuta ermetica, per consentire misurazioni in sito.
- Il pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto da installare sul tubo di mandata, per il prelievo di campioni d’acqua.

- Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata (contatore).
- Nella tubazione idraulica di mandata del pozzo andrà inserita una valvola di ritegno (non ritorno), per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscelazioni della falda captata con le acque di superficie.

2. Metodologie e tecnologie di perforazione - Prescrizioni

- Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
- L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
- Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC le seguenti Amministrazioni competenti:

- il *Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari* - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale:
Bologna, Via Zamboni n. 1 - PEC: unmig.bologna@pec.mise.gov.it;
- l'*Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*;
- il *Comando dei Vigili del Fuoco* competente;
- *ARPAE - SAC di Ferrara*, per conoscenza.

- La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
- Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.
Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo.
- I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

- In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

- L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.

In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 3 - COMUNICAZIONI

1. **Comunicazione inizio lavori.** Gli interessati sono tenuti a comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione nonché la data di termine degli stessi, fornendo una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione. Tale adempimento potrà essere ottemperato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
2. **Relazione di fine lavori** – Gli interessati sono tenuti inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive utilizzate per la perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata;
 - il tipo di falda captata,
 - l'individuazione del corpo idrico captato.
 - risultati della prova di emungimento realizzata ai sensi dell'art. 16, comma 5 del RR 41/2001 al fine di definire il comportamento idrodinamico dell'acquifero messo in pompaggio e l'individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
 - documentazione fotografica della testa pozzo e delle relative dotazioni (contatore, ecc.);
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
3. **Comunicazioni all'ISPRA.** Ai sensi della L. 464/84 per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, è necessario trasmettere all'*ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* – entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dei lavori di perforazione, una

comunicazione di inizio indagine ed entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori una relazione sui risultati della ricerca, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito di ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it>. L'inosservanza di tale adempimento è soggetta a sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito ISPRA.

Articolo 4 - Osservanza legislativa

1. Durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Si precisa che il titolare dell'autorizzazione è responsabile di eventuali incidenti e/o fenomeni di inquinamento che si verifichino durante le fasi di cantiere, o successivamente durante l'utilizzo del pozzo, in conseguenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni previste.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

2. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

I materiali provenienti dai lavori di cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 5 - Vigilanza e Sanzioni

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.